



Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Revisione totale della legge federale
per la promozione delle
attività giovanili extrascolastiche

Agosto 2010

1	Osservazioni generali	2
2	Valutazione generale del progetto	2
2.1	Consenso di principio	2
2.2	Rifiuto di principio	3
2.3	Principali punti controversi e proposte riguardanti l'avamprogetto e il rapporto esplicativo	4
3	Ripercussioni dell'avamprogetto	5
3.1	Ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni.....	5
3.2	Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione	6
4	Osservazioni sulle singole disposizioni dell'avamprogetto	6
Sezione 1	Disposizioni generali	6
Sezione 2	Aiuti finanziari a istituzioni responsabili private.....	10
Sezione 3	Concessione di aiuti finanziari ai Comuni	16
Sezione 4	Concessione e calcolo degli aiuti finanziari	17
Sezione 5	Disposizioni procedurali	19
Sezione 6	Scambio di informazioni e di esperienze, coordinamento e sviluppo delle competenze	20
Sezione 7	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG)	21
Sezione 8	Disposizioni finali.....	22
5	Allegato	25

1 Osservazioni generali

La consultazione sull'avamprogetto di legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani è stata avviata il 1° ottobre 2009 e si è conclusa il 15 gennaio 2010. Sono stati invitati a esprimere il proprio parere i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati, in particolare le associazioni mantello delle organizzazioni che si occupano di attività extrascolastiche.

Dei 59 destinatari invitati ufficialmente a partecipare alla procedura di consultazione hanno risposto in 46: 25 Cantoni, 5 partiti e 16 organizzazioni.

Altri 48 pareri sono giunti da partecipanti non ufficiali.

Un Cantone (GL) ha espressamente rinunciato a prendere posizione.

Un elenco completo dei partecipanti è allegato al presente rapporto. Tutti i pareri possono essere consultati su Internet¹.

2 Valutazione generale del progetto

2.1 Consenso di principio

L'avamprogetto di legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (legge sulla promozione delle attività extrascolastiche, LPAE) e il maggiore impegno della Confederazione in materia di promozione dell'infanzia e della gioventù che esso comporta raccolgono il consenso di principio di una larga maggioranza dei partecipanti, e precisamente di:

¹ <http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/01839/02775/index.html?lang=it>.

22 Cantoni: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH;

5 partiti: PCS, PES, gv, GS², PS

53 organizzazioni: AGJA³, BESJ, Blindspot, Cevi, CURAVIVA, AFAJ⁴, FSPG, economiesuisse⁵, CFGI, Hashomer Hatzair, SIC Svizzera, ICYE, infoclic.ch, Intermundo, IVL-SPD, JaRL, JuBla LU, JuBla Schweiz⁶, Lobby Svizzera dei Bambini, Koalition⁷, Landdienst, NKRS, okay, MSS, Petzi⁸, Plateforme romande, Pro Juventute, Città di Renens, ROTARY, FSAG, USI, USC, USDCR, USAM, CSP, UCS, Travail.Suisse, VFG, VOAKJ⁹, USU, WWF¹⁰, YFU¹¹.

Un partito (PPD) e 3 organizzazioni (Stiftung Jugendaustausch CH-GUS, IFYE, FSPI) non hanno indicato se, in linea di principio, accolgono o respingono l'avamprogetto.

Il motivo del consenso di principio citato più frequentemente risiede nella maggiore focalizzazione della promozione dell'infanzia e della gioventù da parte della Confederazione su forme di attività giovanili extrascolastiche aperte, innovative e facilmente accessibili (**AG¹², AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, NE, SO, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH / PPD, PES, gv, GS, PS / Blindspot, CURAVIVA, AFAJ, CFGI, infoclic.ch, IVL-SPD, Koalition, okay, USS, USAM, CSP, UCS, Travail.Suisse, voja**). In tale contesto vengono citati anche il rafforzamento del potenziale integrativo e preventivo della promozione dell'infanzia e della gioventù da parte della Confederazione (**AG, SG, LU / AFAJ**), la considerazione di fanciulli e giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo (**AG, GR, SH**), la statuizione dell'accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche (**AG, SH / CFGI**), nonché l'estensione del gruppo di destinatari ai bambini della scuola dell'infanzia (**BE, BL, SO, TG / GS / Lobby Svizzera dei Bambini, SIC Svizzera, USI, USS, USAM, CSP, UCS, Travail.Suisse, VFG**).

Un consenso esplicito viene formulato in particolare in merito ai seguenti punti:

- l'inserimento nella legge dei tre pilastri «tutela, promozione e partecipazione» (**BE, NE, SG, SO / PS / SIC Svizzera, FSAG**);
- lo scambio di informazioni ed esperienze tra Confederazione, Cantoni e specialisti del settore (**VD, ZH / Cevi, CFGI, Koalition, MSS**) e il riconoscimento entro certi limiti della promozione della gioventù come un compito comune (tripartito) di Confederazione, Cantoni, Città e Comuni (**USAM, UCS**);
- il miglioramento del coordinamento orizzontale a livello federale (**FR, GE, LU, SH, SO, VD, ZH / PPD / CFGI, Koalition, SIC Svizzera**);
- il potenziamento dell'impegno della Confederazione nel settore della promozione dell'infanzia e della gioventù nel quadro delle sue attuali competenze costituzionali (ruolo sussidiario della Confederazione rispetto ai Cantoni e ai Comuni, nessuna revisione della Costituzione), (**GE, LU, NE, OW, UR**).

2.2 Rifiuto di principio

La revisione totale della vigente legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) è respinta da:

3 Cantoni: AI, SZ, VS

5 partiti: PLR, UDC, GPPD, jevp, glrs

² I pareri di GS e USS sono identici.

³ Il parere dell'AGJA corrisponde sostanzialmente a quello dell'AFAJ.

⁴ Jugendarbeitsstellen Oberwallis si associa al parere dell'AFAJ.

⁵ Economiesuisse appoggia pienamente il parere dell'USI.

⁶ Con il parere di JuBla Schweiz si intendono anche tutti i pareri dello stesso tenore delle seguenti direzioni cantonali o regionali di JuBla: Aarau, AG, Fricktal, OB/NW, SG/AI/AR/GL, SO, TG, UR/SZ, VS, ZH.

⁷ Il parere di Koalition è condiviso esplicitamente dalle seguenti organizzazioni: FSAG, AFAJ, Lobby Svizzera dei Bambini, Pro Juventute, FSPG, infoclic.ch, okay Zürich, JuBla Schweiz, MSS, Cevi, Integras.

⁸ Petzi si associa in linea di massima al parere della FSAG.

⁹ VOAKJ condivide il parere dell'AFAJ eccetto su un punto (art. 4 AP).

¹⁰ Il WWF si associa fondamentalmente al parere della FSAG.

¹¹ YFU appoggia pienamente il parere di Intermundo.

¹² In tutto il testo, l'elenco delle organizzazioni menzionate tra parentesi non deve considerarsi esaustivo.

1 organizzazione: Centre Patronal

1 privato

I motivi addotti per il rifiuto di principio della revisione sono i seguenti:

- L'avamprogetto viola l'articolo 67 capoverso 2 Cost. (**AI**, l'**UDC**, più prudente, si limita a porre il problema), il principio di sussidiarietà (art. 5a Cost.) (**Centre Patronal**) o i principi della NPF (**SZ**, **VS**).
- Alla luce del programma di consolidamento delle finanze federali previsto dal Consiglio federale il 30 settembre 2009, la validità finanziaria del progetto appare incerta (**AI**) e la conciliabilità con la verifica dei compiti e con il piano di rinuncia a determinati compiti (**UDC**) ancora tutta da appurare.
- I Cantoni non vengono né riconosciuti come partner della Confederazione, né interpellati al momento di prendere decisioni importanti, riguardanti in particolare la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni private e Comuni (**VS**).
- Non occorre alcun finanziamento iniziale a favore dei Cantoni. Lo stesso vale per il sostegno alle attività giovanili aperte che in massima parte beneficiano già di sovvenzioni erogate dall'ente pubblico a livello cantonale o comunale (**GLRS**).
- L'avamprogetto estende senza un piano preciso le attuali attività di promozione della Confederazione. La LAG deve tuttavia concentrarsi sul suo compito principale, ossia sulla promozione della gioventù in generale, e non degenerare in legge per le minoranze. Anziché una revisione totale sarebbero sufficienti alcune modifiche puntuali della vigente LAG (**PLR**, **GLRS**). In questo senso, anche una gestione strategica e tematica degli aiuti finanziari da parte della Confederazione a favore delle minoranze deve essere chiaramente respinta (**GLRS**).
- L'avamprogetto tende a indebolire le attività giovanili associative, che sinora hanno dato buoni risultati, e crea costi supplementari senza generare alcun vantaggio tangibile (**UDC**).
- L'avamprogetto esautora i genitori, incentiva la mentalità assistenzialista e il rifiuto dell'impegno attivo e costituisce un proseguimento coerente dell'ingerenza dello Stato in tutti gli ambiti della vita quotidiana (**UDC**).
- L'avamprogetto rischia di compromettere seriamente la situazione finanziaria dei partiti dei giovani. È quindi opportuno prevedere un contributo specifico per tutti i partiti dei giovani, da ripartire in base ai criteri vigenti (**GPPD/JEVP**).

2.3 Principali punti controversi e proposte riguardanti l'avamprogetto e il rapporto esplicativo

Alcuni partecipanti ritengono che l'avamprogetto sia la soluzione minima e al suo posto preferirebbero una revisione della Costituzione in base alla quale la Confederazione potesse emanare una legge quadro contenente prescrizioni vincolanti per i Cantoni (**PES**, **GS**, **PS** / **CURAVIVA**, **IVL-SPD**, **Koalition**, **Pro Juventute**, **FSAG**, **USS**). Altri dubitano della compatibilità dell'avamprogetto con l'articolo 5a della Costituzione (principio di sussidiarietà) e con l'articolo 67 capoverso 2 della Costituzione (**AI** / **UDC** / **Centre Patronal**).

Molti partecipanti criticano il sostegno finanziario previsto dall'avamprogetto per i Comuni che attuano progetti destinati a fungere da modello (art. 11) soprattutto per il non coinvolgimento o il ruolo poco chiaro dei Cantoni (**AG**, **BL**, **FR**, **GE**, **JU**, **NW**, **OW**, **SH**, **SO**, **SG**, **VS** / **PLR** / **IVL-SPD**, **SIC Svizzera**, **FSAG**) e per i dubbi circa la costituzionalità della disposizione (**AR**, **BS**, **TG**, **UR** / **Cevi**, **economiesuisse**, **JuBla Schweiz**, **MSS**, **USI**).

Anche il finanziamento iniziale a tempo determinato a favore dei Cantoni (art. 25) non è immune da critiche. Così come formulata nell'avamprogetto, la misura viene respinta da molti partecipanti perché ritenuta una forma di interventismo da parte della Confederazione. Nel caso questa disposizione venga mantenuta, secondo i suoi oppositori sarebbe opportuno inserire esplicitamente nella legge che Confederazione e Cantoni stabiliscono gli obiettivi di comune accordo e stipulano appositi contratti di prestazioni (**AI**, **AR**, **FR**, **GE**, **JU**, **NE**, **NW**, **SO**, **SH** **TI**, **UR** / **USI**).

Diversi partecipanti alla consultazione sono del parere che il rapporto esplicativo non metta sufficientemente in rilievo il lavoro svolto e l'importanza delle attività giovanili associative e che esageri

nel definire «innovative» le attività giovanili aperte (**Cevi, JuBla Schweiz, Jubla LU, MSS, FSAG**). La promozione di forme di attività giovanili aperte non può in alcun caso andare a scapito delle attività giovanili associative (**gv, GS, PS / SIC Svizzera, USS, VFG**). A questo proposito, anche la forte focalizzazione sui fanciulli e sui giovani con particolari esigenze di promozione e l'importanza attribuita ai deficit di alcuni giovani (**GS / Cevi, JuBla Schweiz, Landdienst, MSS, FSAG, USC, USS**) sono giudicati negativamente. Lo stesso vale per l'associazione della promozione dell'infanzia e della gioventù alla prevenzione (primaria) (**CFIG / Pro Juventute**). È inoltre smentita l'affermazione secondo cui oggi molti fanciulli e giovani non sarebbero più disposti ad aderire alle associazioni giovanili classiche (**MSS**).

Altri partecipanti auspicano che, oltre alla promozione dei fanciulli e dei giovani svantaggiati, anche la parità dei sessi sia menzionata nel rapporto esplicativo (e nel messaggio) e introdotta nella legge come postulato (**AR / CSP**). La promozione della parità dei sessi deve essere tenuta in debita considerazione anche nella promozione dell'infanzia e della gioventù (**SG**).

L'introduzione nella legge dei tre pilastri «tutela, promozione e partecipazione» dà adito alle seguenti osservazioni e proposte:

- Mancano disposizioni che chiariscano e disciplinino in modo vincolante il ruolo e le competenze della Confederazione nel settore della tutela dell'infanzia e della gioventù (nella misura in cui questi aspetti non siano già disciplinati dal CC o dal CP) (**PPD / FSPI**).
- In diversi punti l'avamprogetto dovrebbe richiamarsi esplicitamente alla Convenzione sui diritti del fanciullo (**NKRS**).
- La definizione del campo di azione della legge è troppo vaga e bisognerebbe mettere maggiormente in evidenza che il suo scopo è sostenere lo sviluppo dei giovani affinché diventino membri dello Stato socialmente, culturalmente e professionalmente integrati, responsabili di sé stessi e capaci di vivere in una comunità. Il termine «promozione» andrebbe di conseguenza sostituito con «sostegno allo sviluppo»¹³ (**IVL-SPD**).

Secondo un partecipante, le espressioni «fanciulli e giovani con particolari esigenze / con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo» (cfr. art. 10 cpv. 2 e art. 14 cpv. 1 lett. d AP) richiamano troppo la terminologia utilizzata nella pedagogia speciale («bisogno educativo particolare») (cfr. Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale), ragion per cui sarebbe preferibile optare per un'altra espressione oppure designare esplicitamente i gruppi di fanciulli e giovani (ad es. i disabili) ai quali ci si riferisce (**TG**).

Un altro partecipante solleva l'interrogativo dell'attribuzione organizzativa della promozione delle attività giovanili in seno all'Amministrazione federale: affinché una concezione più ampia di formazione possa tornare utile allo sviluppo della proclamata società del sapere prossima ventura ed essere coordinata con le altre offerte di formazione, l'aggregazione alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca SER sarebbe senz'altro indicata (**GR**).

3 Ripercussioni dell'avamprogetto

3.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni

Mentre due partecipanti escludono un forte aumento delle richieste di sostegno ai Cantoni e ai Comuni da parte di istituzioni private (**BL, LU**), un altro ritiene che, visti gli oneri finanziari supplementari attesi per Cantoni e Comuni, la promozione delle attività giovanili in base alla nuova LPAE è tutt'altro che certa. Per questo motivo l'ammontare massimo degli aiuti finanziari della Confederazione dovrebbe spingersi ben oltre il 50 per cento delle spese computabili (cfr. art. 13 cpv. 1 AP) (**GR**).

Un partecipante ritiene che le spiegazioni fornite a questo proposito dal rapporto esplicativo siano poco chiare e chiede di indicare esplicitamente che spetta ai Cantoni decidere se erogare aiuti finanziari supplementari a istituzioni private e Comuni (**ZH**).

¹³ In tutto il rapporto le citazioni tratte dai pareri dei partecipanti sono riportate in corsivo.

3.2 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Numerosi partecipanti alla consultazione reputano nettamente insufficiente il previsto incremento dei fondi stanziati dalla Confederazione (**VD / PES, gv, GS, PS / BESJ, Cevi, AFAJ, infoclic.ch, JuBla Schweiz, Lobby Svizzera dei Bambini, Koalition, SIC Schweiz, okaj, FSAG, FSPI, Città di Renens**). L'attuazione della nuova legge appare pertanto irrealistica (**ZH / Intermundo**), a meno che i fondi previsti non vengano aumentati in misura considerevole (**UVS**). Al riguardo, vengono avanzate le seguenti richieste:

- 0,5 per mille del budget della Confederazione, ossia circa 30 milioni di franchi l'anno (**PS**)
- uno per mille del budget della Confederazione («*un per mille a favore della gioventù*») (**gv, GS**)
- triplicazione delle risorse finanziarie messe a disposizione (**Lobby Svizzera dei Bambini**).

Secondo altri partecipanti i mezzi finanziari previsti sono adeguati (**LU**) ed è possibile un'attuazione efficace della nuova legge (**BL**).

Per quanto riguarda la distribuzione del fabbisogno supplementare di fondi definita nel rapporto esplicativo si rilevano le seguenti critiche:

- Occorre prestare attenzione a che i fondi stanziati vadano a beneficio della promozione dell'infanzia e della gioventù e le risorse impiegate per far fronte agli oneri amministrativi rimangano contenute (**OW, UR**). È discutibile che gran parte dei pochi fondi supplementari previsti sarà utilizzata per coprire i costi amministrativi e solo una piccola percentuale andrà direttamente a beneficio della gioventù (**AR, NE**).
- Gli investimenti unici stimati a circa 1,5 milioni di franchi per la creazione di banche dati elettroniche sono sproporzionati (**AFAJ, FSAG**), di scarsa utilità pratica (**JuBla Schweiz**) e, al contrario delle restanti cifre, incomprensibili (**JuBla LU**, di parere simile **JU**).
- La prevista decurtazione dei fondi per il sostegno a singole organizzazioni che propongono attività giovanili extrascolastiche è una decisione miope che mette in pericolo l'esistenza stessa di queste organizzazioni. L'assunzione di nuovi compiti, in particolare il coinvolgimento di fanciulli e giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo, richiede un grande impegno e risorse considerevoli, e necessita di un sostegno finanziario sufficiente (**FSAG**).
- L'estensione del gruppo di destinatari e delle istituzioni reponsabili non deve in alcun caso tradursi, nell'ottica di una redistribuzione delle risorse, in risparmi a scapito degli attori e delle attività sinora contemplate dalla LAG (**BS / PES / Hashomer Hatzair, MSS, FSAG**).

Considerato il programma di consolidamento previsto dal Consiglio federale il 30 settembre 2009 (menzionato nel rapporto esplicativo), diversi partecipanti nutrono dubbi riguardo alla validità finanziaria e all'attuabilità della nuova legge (**AI, FR, NW, SG, ZH**). Il passaggio relativo a tale programma desta una certa sorpresa (**SH**) e, oltre a mettere in forse l'intero progetto, induce a pensare che l'avamprogetto LPAE sia troppo ambizioso per le effettive capacità della Confederazione (**AR, GE, NE**). Secondo un partecipante, una simile incertezza sul finanziamento non è ammissibile, in quanto conferisce all'intero avamprogetto un carattere ipotetico (**JU**).

4 Osservazioni sulle singole disposizioni dell'avamprogetto

Qui di seguito sono riassunte le proposte di modifica e le critiche relative alle singole disposizioni. Per principio, non sono invece menzionate le approvazioni (tacite o esplicite). Parimenti non sono riportate nemmeno le proposte di modifica puramente formali.

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. il sostegno alle istituzioni responsabili private che si dedicano alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani;
- b. il sostegno ai Comuni per progetti nel settore delle attività extrascolastiche limitati nel tempo;

- c. la collaborazione con i Cantoni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù;
- d. la promozione degli scambi di informazioni e di esperienze, nonché dello sviluppo delle competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù.

Lettera a

In virtù del principio di sussidiarietà, la lettera a deve essere adeguata ai sensi dell'articolo 1 della vigente LAG di modo che l'impegno della Confederazione possa riferirsi esclusivamente alle attività extrascolastiche di interesse nazionale (**TG**).

Lettera b

Un partecipante propone di riformulare questa lettera come segue: «*il sostegno a progetti locali, regionali e sovraregionali limitati nel tempo nel settore delle attività giovanili extrascolastiche*» (**BS**).

Un altro chiede che, in aggiunta ai Comuni, vengano menzionate anche le istituzioni private (**JuBla LU**).

Le osservazioni in merito al sostegno della Confederazione ai Comuni per progetti limitati nel tempo sono riportate sotto l'articolo 11 AP.

Lettera c

Ai fini dell'equivalenza delle competenze di Confederazione e Cantoni, viene proposta la formulazione «la collaborazione *tra la Confederazione e i Cantoni nel settore...*» (**TG** / di tenore analogo il parere del **PES**).

Richiamando la nuova legge sulla promozione della cultura, due partecipanti chiedono che venga menzionato anche il livello comunale («*e con i Comuni*») (**USAM, UCS**).

Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani al fine di:

- a. favorire il loro benessere psicofisico;
- b. sollecitare le loro capacità di assumersi responsabilità personali e sociali;
- c. consentire loro di integrarsi socialmente, culturalmente e politicamente.

Osservazioni generali

Non è chiaro quali attività extrascolastiche possano permettere di raggiungere gli obiettivi di sviluppo menzionati all'articolo 2. Tali attività devono avere un approccio partecipativo ed essere adatte all'assunzione di responsabilità (**voja**).

Frase introduttiva

Ai fini della realizzazione di fatto delle pari opportunità, la frase introduttiva dovrebbe essere completata come segue: «Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche di *tutti* i fanciulli e giovani» (**PS**).

Lettere a - c

Considerato l'effetto preventivo delle attività extrascolastiche, la prevenzione della violenza dovrebbe essere menzionata esplicitamente nell'articolo sullo scopo (**AG**).

Un partecipante propone inoltre di esplicitare l'obiettivo della prevenzione sociale implicito nell'avamprogetto mediante l'introduzione di una lettera d: «*prevenire l'emarginazione sociale in tutte le sue forme*» (**UCS**).

Un altro propone di introdurre una lettera d con il seguente testo: «*permettere loro di esercitare i loro diritti alla tutela, alla promozione e alla partecipazione*». Una frase di questo tipo chiarirebbe che, nell'ambito della presente legge, la Confederazione vuole contribuire all'esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (**NKRS**).

Art. 3 Accesso indiscriminato alle attività extrascolastiche

A tutti i fanciulli e giovani sono date le medesime possibilità di accedere liberamente alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall'appartenenza sociale, dallo status, dall'origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o dalle eventuali menomazioni.

Per motivi di sistematica, l'articolo 3 deve essere inserito nell'articolo 6 capoverso 1 AP, in quanto contiene una condizione da adempiere per poter beneficiare di un sostegno finanziario della Confederazione (**TG**).

Analogamente all'articolo 8 capoverso 2 Cost., il presente elenco non dovrebbe essere esaustivo (**ZH**).

Un partecipante sottolinea che la parità tra uomo e donna non si limita all'accesso senza discriminazioni alle attività extrascolastiche, ma necessita piuttosto, anche nel campo delle attività giovanili, di misure di promozione che tengano conto delle differenze tra i sessi. A tale scopo, propone l'aggiunta di un capoverso 2 del seguente tenore: «*Al fine di promuovere la parità tra donna e uomo, la Confederazione sostiene misure che contribuiscono alla creazione di un'offerta di attività extrascolastiche facilmente accessibili a tutti, rivolte in ugual misura a ragazzi e ragazze* » (**CSP**).

Un altro partecipante chiede l'inserimento nel titolo dell'articolo dell'espressione «senza barriere», che costituirebbe un riferimento all'accesso per i fanciulli e i giovani disabili e, al contempo, ai media eventualmente utilizzati nel contesto delle attività giovanili (siti web, supporti audio ecc.) (**Blindspot**).

Art. 4 Gruppi di destinatari

I gruppi di destinatari della presente legge sono:

- a. tutti i fanciulli e i giovani dall'età della scuola dell'infanzia fino al compimento del 25° anno d'età residenti in Svizzera;
- b. i giovani fino al compimento del 30° anno d'età che operano gratuitamente in un'istituzione responsabile privata assumendo funzioni direttive, consultive o assistenziali.

Osservazioni generali

Un partecipante propone di articolare la legge in base ai diversi gruppi di destinatari (bambini, adolescenti, giovani adulti) e consentire così una promozione «*su misura*» (**SH**).

Secondo un altro partecipante, la delimitazione dei gruppi di destinatari in base all'età è fuori luogo: infatti, affinché gli effetti della promozione dell'infanzia e della gioventù possano manifestarsi nei bambini e nei giovani, è necessario poter sostenere in modo mirato anche gli adulti (**Pro Juventute**).

Lettera a

Diversi partecipanti chiedono il mantenimento dell'attuale limite di età (il compimento del 30° anno di età) uguale per tutti. Il nuovo limite massimo (fino al compimento del 25° anno d'età) e la differenziazione del limite di età secondo le lettere a e b sono respinti per i seguenti motivi:

- Nei giovani più anziani, il confine tra semplice partecipazione e assunzione di compiti direttivi è spesso labile e la prassi attualmente in uso ha prodotto buoni risultati (**GS, gv / BESJ, Cevi, JuBla Schweiz, MSS, FSAG, Travail.Suisse, USU**).
- L'inserimento sociale e professionale può ritenersi concluso solo a 30 anni e non sempre già a 25 (**AG**).
- Rimando alla definizione di giovani (popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni) contenuta nel rapporto sulla gioventù pubblicato dalla Commissione europea il 27 aprile 2009 (**TI**).
- Diversi programmi di scambio di giovani esigono che i partecipanti abbiano una certa maturità ed esperienza o possiedano conoscenze di base in un campo specialistico (**ICYE, IFYE, Intermundo, ROTARY, Stiftung Jugendaustausch CH-GUS**).
- I giovani che nel corso della loro prima formazione non hanno avuto la possibilità di partecipare a un programma di scambio, vengono ulteriormente penalizzati (**ICYE, IFYE, Intermundo, ROTARY, Stiftung Jugendaustausch CH-GUS**).

Un partecipante chiede se, alla luce dell'evoluzione della società, non sia opportuno abbassare ulteriormente questo limite di età (**OW**).

Riguardo al limite d'età inferiore («dall'età della scuola dell'infanzia») sono state formulate le seguenti osservazioni:

- Diversi partecipanti propongono di sostituire «dall'età della scuola dell'infanzia» con l'espressione «*dal compimento del 4° anno di età*». Dato che parecchi Cantoni hanno respinto il concordato HarmoS, anche in futuro in Svizzera non ci sarà un'età della scuola dell'infanzia uguale per tutti: la formulazione suggerita consente di definire con chiarezza il limite di età inferiore (**LU, TG, ZH / PPD / USAM, UCS**).
- Diversi partecipanti raccomandano di non fissare alcun limite inferiore di età (**SG / PS / UCS, FSPI**) o di valutare l'eventualità di un suo ulteriore abbassamento (in caso di adeguato aumento dei mezzi disponibili) (**CFIG**). Nel settore della promozione della prima infanzia bisognerebbe poter sostenere oltre alle strutture di custodia anche altri progetti (**FSPI**).
- In base alla Convenzione sui diritti del fanciullo, quello dell'età della scuola dell'infanzia è un limite di età discutibile, incompatibile con le finalità e lo spirito della Convenzione stessa (**NKRS, Pro Juventute**).
- L'estensione verso il basso del gruppo di destinatari non deve andare a scapito della promozione dello sviluppo dei bambini più grandi e dei giovani (**AFAJ, okaj**).
- Il gruppo di destinatari della promozione delle gioventù deve rimanere circoscritto come sinora ai giovani a partire dal livello primario, ossia dal primo grado della scuola dell'obbligo (**SZ**). Con l'estensione del gruppo di destinatari ai bambini della scuola dell'infanzia, l'offerta eccessiva e la dispersione degli interessi che oggi caratterizzano la vita di molti bambini in età scolare si manifesterebbero già durante gli anni della scuola dell'infanzia (**UDC**).

Lettera b

Un partecipante propone di sostituire la parola «giovani» con l'espressione «giovani e *adulti* fino al compimento del ...» (**ZG**), un altro di utilizzare l'espressione «*giovani adulti*» per indicare le persone a partire dai 18 anni di età (**IVL-SPD**).

Art. 5 Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a. attività extrascolastiche: attività associative e aperte che propongono offerte facilmente accessibili a fanciulli e giovani;
- b. istituzioni responsabili private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche;
- c. progetti d'importanza nazionale: progetti che:
 1. sono attuati a livello svizzero o di regione linguistica, oppure
 2. sono senz'altro attuabili in altre condizioni locali e politiche.

Lettera a

Due partecipanti chiedono che il sostegno ai campi di vacanza sia mantenuto (**UCS**) o disciplinato nella legge (**USAM**).

Sarebbe inoltre opportuno definire con maggiore precisione cosa si intende per attività extrascolastiche e per offerte proposte dalle attività extrascolastiche aperte (**Renens**).

Lettera c

Alla specificazione «d'importanza nazionale» un partecipante preferisce quella contemplata nel vigente articolo 2 capoverso 3 LAG («d'interesse nazionale») (**VFG**).

Sezione 2 Aiuti finanziari a istituzioni responsabili private

La formulazione potestativa di tutti gli articoli (artt. 6-10) di questa sezione lascia un eccessivo margine di interpretazione. Il loro carattere non vincolante fa sì che troppi aspetti rimangano in sospeso e che le istituzioni private non dispongano di una solida base di riferimento (**USC, USDCR**).

Art. 6 Condizioni

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private, sempreché:

- a. siano attive nelle attività extrascolastiche o conducano programmi in tale settore in misura preponderante;
- b. non abbiano uno scopo lucrativo; e
- c. tengano conto delle particolari esigenze di protezione e di promozione dello sviluppo di fanciulli e giovani ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale.

² Non sono concessi aiuti finanziari per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del ... che promuove lo sport e l'attività fisica.

Osservazioni generali

Un partecipante propone di modificare il titolo dell'articolo in «*Condizioni generali per la concessione di aiuti finanziari*», nel qual caso occorrerebbe integrare l'articolo 3 nell'articolo 6 AP (**TG**).

Un altro partecipante chiede che per la concessione di aiuti finanziari a istituzioni private sia obbligatorio interpellare i Cantoni e di chiedere il loro consenso (**VS**).

Lettera a

La seconda parte della frase è accolta molto favorevolmente ma non può comportare la decurtazione dei fondi a disposizione per i progetti chiave della promozione della gioventù (**SO**).

Lettera c

La lettera in questione andrebbe completata come segue: «tengano conto delle particolari esigenze ... *come pure della parità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale*» (**CSP**).

L'espressione «delle particolari esigenze di protezione e di promozione dello sviluppo» dovrebbe essere sostituita con «*dei particolari diritti alla tutela, alla promozione e alla partecipazione*» (**NKRS**).

Capoverso 2

Un partecipante chiede se la norma sancita in questo capoverso sia sufficiente per evitare l'accumulo di sussidi (**economiesuisse**).

Un altro pone la questione del sostegno alle cosiddette Sport Communities (in particolare per gli sport di tendenza) che, pur svolgendo le funzioni di un'associazione soprattutto per i giovani con particolari esigenze di promozione, non beneficiano di fatto di alcun sostegno finanziario. UFAS e UFSPD dovrebbero prestare particolare attenzione a questa interfaccia della legislazione esecutiva e completarsi in modo pragmatico. Lo stesso vale per la cultura (**UCS**).

Art. 7 Aiuti finanziari per la struttura d'esercizio e per le attività regolari

¹ La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e centri di coordinamento che si dedicano a livello nazionale alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani aiuti finanziari per la conduzione delle loro strutture e per le attività regolari, sempreché:

- a. rappresentino un numero importante di istituzioni responsabili private e pubbliche;
- b. assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale e internazionale; e
- c. s'impegnino a sviluppare le attività extrascolastiche e a garantirne la qualità.

² Può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che:

- a. operano a livello svizzero o di regione linguistica;
- b. esistono da almeno tre anni;

- | |
|---|
| <p>c. svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none">1. organizzazione di manifestazioni nel settore delle attività extrascolastiche,2. scambio internazionale di giovani,3. informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù,4. collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e <p>d. soddisfano una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1 il loro effettivo di membri attivi è di almeno mille fanciulli e giovani,2 organizzano annualmente almeno cento soggiorni individuali all'estero di giovani nell'ambito dello scambio internazionale di giovani;3 le loro attività regolari sono incondizionatamente aperte a tutti i bambini e giovani. |
|---|

Osservazioni generali

Secondo un partecipante, la promozione dovrebbe concentrarsi prioritariamente sulle singole organizzazioni (cpv. 2). Non è infatti ammissibile che gli aiuti finanziari siano destinati in primo luogo a finanziare strutture (cpv. 1) (**USI**).

Capoverso 1

Frase introduttiva: un partecipante parte dal presupposto che, in qualità di associazione mantello dei lavoratori, venga riconosciuto come piattaforma di coordinamento (**Travail.Suisse**).

Il sostegno alle associazioni mantello e alle piattaforme di coordinamento non può andare a scapito delle singole organizzazioni (**Cevi, JuBla Schweiz**).

Lettera a

Questo criterio è eccessivamente restrittivo e pertanto va stralciato (**GPS**).

Capoverso 2

L'accento è posto in misura eccessiva sullo scambio internazionale, mentre la promozione di progetti interlinguistici a livello nazionale non è nemmeno menzionata. Sarebbe invece opportuno attribuire maggiore importanza proprio alla promozione del plurilinguismo (**FSPG**).

Lettera b

Diversi partecipanti giudicano questo criterio troppo restrittivo (**GR, SO, TI / PES, PS / SIC Svizzera**) o discriminatorio (**FASG**) e propongono quindi di stralzarlo o perlomeno di formularlo in modo meno restrittivo (**SIC Svizzera**) oppure di abbassarlo a 1 anno (**SO**). A questo proposito, si rimanda alle associazioni di giovani con un retroterra migratorio che si stanno costituendo in questi anni e che, in virtù di questa disposizione, verrebbero escluse dal novero dei potenziali beneficiari degli aiuti finanziari in questione (**PES, PS / FASG**).

Lettera c numero 1

Anziché di «manifestazioni» sarebbe meglio parlare di «*offerte e attività*» (**Travail.Suisse**).

Ai fini della promozione di progetti interlinguistici a livello nazionale, un partecipante propone di aggiungere un numero 1^{bis}: «*scambio interlinguistico a livello nazionale*» (**FSPG**).

Lettera d

Le condizioni elencate alla lettera d possono comportare l'esclusione dal novero dei potenziali beneficiari di singole organizzazioni, nuove o già affermate, anche se operano a livello nazionale e generano un impatto su vasta scala (**USI**) o forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi formulati nell'articolo 2 AP (**okaj**). Anche le organizzazioni più piccole sono in grado di operare in tutta la Svizzera e di avere un impatto sull'intero territorio nazionale (**PS / IFYE, FSAG**). Per questo motivo la lettera d deve essere stralciata (**IFYE**) o disciplinata in modo differenziato a livello di ordinanza (**PS / CFGI, FSAG, USI**).

Un partecipante propone di aggiungere un numero 1^{bis} con la condizione alternativa: «*organizzano regolarmente manifestazioni interlinguistiche a livello nazionale*» (**FSPG**).

Numero 1

Diversi partecipanti respingono questo numero (**GR, TI / PLR, PES, gv, GS, PS / CFGI, FSAG, USS, USU, WWF**) e chiedono che venga stralciato (**GR**) oppure che il numero di membri attivi richiesto venga ridotto sensibilmente (**TI**). Due partecipanti propongono di inserire come condizione alternativa ai 1000 membri attivi il numero di fanciulli e giovani raggiunti dalle singole organizzazioni (**SO / WWF**).

La concessione di un aiuto finanziario dovrebbe essere essenzialmente subordinata agli obiettivi e al carattere di modello dell'attività proposta (**PLR, GS / USS**). Il numero di membri attivi non dice nulla sulla diffusione geografica e sul reale impatto dell'attività (**CFGI**).

Un partecipante richiama l'attenzione sul fatto che, in quanto rappresentante di una minoranza, non ha alcuna possibilità di raggiungere il numero minimo di membri attivi richiesto, vista la limitatezza del potenziale di base (**Hashomer Hatzair**).

Per evitare che in futuro delle fondazioni non possano più beneficiare di aiuti finanziari, questo numero andrebbe completato come segue: «... o hanno la forma giuridica della fondazione (con o senza associazioni cantonali)» (**WWF**).

Numero 2

Diversi partecipanti respingono anche la condizione dei cento soggiorni all'estero (**PLR, PES, GS, PS / CFGI, Hashomer Hatzair, ICYE, IFYE, Intermundo, ROTARY, FSAG, Stiftung Jugendaustausch CH-GUS, VSS, YFU**) per i seguenti motivi:

- È possibile generare un impatto su vasta scala ed essere attivi sull'intero territorio nazionale anche organizzando meno di cento soggiorni all'estero.
- A farne le spese sono soprattutto le offerte di nicchia.
- La tendenza ai soggiorni di breve durata viene ulteriormente rafforzata.

Al suo posto propongono di:

- considerare gli obiettivi, la qualità e il carattere di modello di un'organizzazione (**PLR, PES, PS / ICYE, Intermundo, ROTARY, Stiftung Jugendaustausch CH-GUS**);
- considerare il numero di giorni per scambio;
- ridurre sensibilmente il numero di soggiorni all'estero richiesti (**GS / USS, YFU**);
- ponderare la durata del soggiorno (**YFU**);
- prevedere una deroga per le piccole organizzazioni che, a causa della disposizione proposta, rischiano di scomparire (**IFYE, Stiftung Jugendaustausch CH-GUS**).

Sarebbe opportuno promuovere non solo lo scambio internazionale di giovani, ma anche quello nazionale (**Landdienst, USDCR, USC**, di parere simile anche **FSPG**).

Numero 3

Diversi partecipanti respingono questo numero in quanto lo ritengono troppo generale (**USI**), troppo vago (**SO**), poco chiaro (**okaj**) o una scappatoia (**Cevi, JuBla Schweiz, MSS, FSAG, USU**) che elude le condizioni menzionate ai numeri 1 e 2. Pertanto, chiedono che venga stralciato (dello stesso parere **GS / USS**).

Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o incentivano la partecipazione dei giovani

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per progetti d'importanza nazionale limitati nel tempo che:

- a. fungono da modelli per lo sviluppo delle attività extrascolastiche; o
- b. promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto.

² Il Consiglio federale può vincolare la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti che incentivano la partecipazione dei giovani a priorità e obiettivi tematici.

In generale

Viene proposto il sostegno a progetti modello di privati mediante accordi programmatici tra la Confederazione e i Cantoni. Questo strumento permette alla Confederazione di fissare priorità e di perseguire strategie (**UR**).

Le attività extrascolastiche per fanciulli e giovani sono in primo luogo un compito comunale. Gli aiuti finanziari federali diretti ai Comuni contraddicono il principio di sussidiarietà fissato nella Costituzione e la NPC. Viene pertanto proposta la seguente formulazione: "*La Confederazione può concedere aiuti finanziari, sotto forma di fondi per progetti o programmi, per progetti d'importanza nazionale limitati nel tempo ad associazioni mantello e a piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale alle attività extrascolastiche per fanciulli e giovani*" (**BS**).

Un altro partecipante si esprime in maniera critica nei confronti del ricorso eccessivo ai progetti, che spesso non hanno un effetto duraturo, mentre sarebbe preferibile sostenere le strutture (**JaRL**).

Capoverso 1

Nella prospettiva del sostegno della Confederazione ai Cantoni (cfr. art. 25 AP), anche i progetti che fungono da modello sovvenzionati dalla Confederazione andranno coordinati con i programmi di promozione cantonali. Si propone quindi la seguente aggiunta: "*D'intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private...*" (**LU**).

In merito al criterio dell'"importanza nazionale" si afferma che (cfr. a questo proposito anche l'art. 11 AP):

- un interesse sovraregionale dovrebbe essere sufficiente (**CURAVIVA**);
- dovrebbe essere possibile sostenere anche iniziative che rispondono a esigenze locali (**JU**).
- con un simile criterio, il sostegno a progetti comunali è praticamente escluso (**SG**).

Lettera a

L'espressione "fungono da modelli" non deve essere interpretata in maniera troppo restrittiva e devono quindi poter essere sostenuti anche progetti di per sé interessanti (ad es. Midnight Basketball). Si propone quindi di definire uno spazio di manovra più ampio per il sostegno di progetti (**CURAVIVA**).

Il criterio dell'innovazione non andrebbe sottolineato eccessivamente in quanto devono essere sostenute anche offerte consolidate (**Landdienst, USDCR, USC**).

Lettera b

È proposta la seguente precisazione: "...fanciulli e giovani *di entrambi i sessi e di origini diverse nonché di fanciulli e giovani disabili...*" (**LU / CSP**).

Capoverso 2

Come possibili priorità tematiche vengono citati i seguenti ambiti:

- tecnica e scienze naturali, in considerazione della penuria di specialisti e studenti in questi ambiti e per sensibilizzare i giovani; si tratta di progetti che richiedono notevoli investimenti e ai quali, di conseguenza, dovrebbe essere rimborsata una quota maggiore delle spese computabili ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 AP (**GR**);
- prevenzione della violenza (**AG**);
- considerazione l'onere finanziario supplementare dovrebbero essere menzionati anche progetti esplicitamente aperti a bambini e giovani disabili (**Blindspot**).

Si ritiene necessario un rapporto equilibrato tra sostegno definito e non definito dal punto di vista tematico (**DOJ**).

Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per la formazione e il perfezionamento di responsabili di attività giovanili che operano a titolo volontario e onorifico.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni responsabili private stabiliscono assieme i contenuti dell'offerta di formazione e perfezionamento.

Capoverso 1

Sui destinatari dei contributi (istituzioni responsabili private) e del gruppo di destinatari delle misure per la formazione e il perfezionamento (responsabili di attività giovanili) sono stati espressi i seguenti pareri:

- non solo le istituzioni responsabili private, bensì anche i Cantoni devono ricevere aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento (**NW**);
- dovrebbe essere possibile anche il perfezionamento di specialisti, in particolare nella prospettiva di attività per giovani svantaggiati (**TI**);
- è ritenuto negativo il fatto che gli adulti di età superiore ai 30 anni che operano a titolo volontario o onorifico non possano beneficiare di un sostegno per la formazione e il perfezionamento (**DOJ, infoclic.ch, okaj**);
- gli aiuti finanziari dovrebbero poter essere impiegati non solo a favore dei responsabili di attività giovanili ma anche dei membri attivi (**FSPG**);
- l'espressione "responsabili di attività giovanili"
 - si rifà eccessivamente alle associazioni giovanili classiche e non risponde al carattere delle attività giovanili aperte e innovative, nelle quali giovani e giovani adulti si impegnano in maniera molto flessibile e informale o nel quadro di singoli progetti (**PES / DOJ, infoclic.ch, okaj**);
 - andrebbe sostituita con la formulazione "responsabili di attività per i bambini e i giovani" o con una formulazione che comprenda tutte le persone coinvolte, che ricoprano una funzione direttiva, esecutiva o assistenziale (**BESJ**);
- andrebbe inoltre tenuto conto del fatto che le necessarie infrastrutture per le attività giovanili aperte vengono spesso messe a disposizione dai Comuni e non da istituzioni responsabili private. La formulazione contenuta nell'articolo 4 lettera b AP non si riferisce quindi sempre ai giovani che si impegnano nelle attività giovanili aperte (**DOJ, infoclic, okaj**).

Sulla base di queste critiche vengono proposte le seguenti formulazioni:

- ¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private:
 - a. per la formazione e il perfezionamento di giovani fino ai 30 anni che operano nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche con funzioni direttive, esecutive o assistenziali all'interno di un'istituzione responsabile privata o in istituzioni cantonali o comunali;*
 - b. per il perfezionamento di altre persone che operano a titolo onorifico o volontario nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche con funzioni gestionali, consultive, assistenziali o esecutive, nella misura in cui gli obiettivi perseguiti siano d'importanza nazionale (**DOJ, infoclic.ch**).*
- ¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per la formazione e il perfezionamento di *giovani che operano con funzioni direttive, consultive o assistenziali e di altre persone che operano a titolo onorifico o volontario nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche con funzioni gestionali, consultive o assistenziali (**PES**).*
- ¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per la formazione e il perfezionamento di (...) responsabili di attività giovanili e di membri attivi" (**FSPG**).
- Poiché il lavoro dei vari gruppi giovanili si è finora concentrato principalmente sulle attività con bambini in età scolare, si profila una particolare necessità di ricupero e formazione per quanto riguarda i bambini in età prescolare. Il capoverso 1 deve quindi essere integrato nel modo seguente: "...responsabili di attività giovanili che operano a titolo volontario e onorifico, *in particolare quando operano con fanciulli in età prescolare*" (**PCS**).

Capoverso 2

In merito ai contenuti delle offerte di formazione e di perfezionamento sono stati espressi i seguenti pareri:

- i Cantoni e i Comuni devono poter partecipare alla definizione dei contenuti o perlomeno prendere posizione in merito alle priorità (**BS**); i contenuti andrebbero definiti d'intesa con i Cantoni (**TI**);
- eventualmente andrebbero definiti con la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca SER (**GR**);
- il messaggio deve ribadire che la Convenzione sui diritti del fanciullo deve far parte dei contenuti della formazione e del perfezionamento promossi dalla Confederazione (**NKRS**);
- le associazioni giovanili necessitano di uno spazio di manovra sufficiente sul piano dell'impostazione e dell'organizzazione per definire il quadro dei contenuti; la partecipazione dell'UFAS alla definizione dei contenuti dovrebbe quindi essere chiara chiaramente limitata (**MSS**).

Art. 10 Sessione federale dei giovani

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private che preparano la Sessione federale dei giovani e ne assicurano lo svolgimento.

² Essa concede gli aiuti finanziari soltanto se l'istituzione responsabile privata garantisce che giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo partecipano adeguatamente alla preparazione e allo svolgimento della Sessione.

In generale / capoverso 1

Vari partecipanti sono contrari alla menzione esplicita della Sessione federale dei giovani come manifestazione specifica o progetto concreto (**PLR, gv, GS / FSPG, economiesuisse, MSS, USI, USS, USU**) oppure non la ritengono necessaria (**glrs**). I motivi adottati sono i seguenti:

- la mancanza di continuità della partecipazione politica, la svalutazione di numerosi altri eventi giovanili, il futuro incerto della Sessione federale dei giovani (**FSPG**);
- la riduzione del cofinanziamento a medio e a lungo termine di altri progetti e forme di partecipazione con obiettivi analoghi (**gv, GS**);
- la sua insufficienza dal punto di vista della promozione della partecipazione politica e della formazione (**gv**);
- un peso eccessivo della Sessione (**CURAVIVA**);
- dubbi sull'efficacia e sull'utilità (**Centre Patronal**);
- per un sostegno devono valere le normali condizioni per la concessione di aiuti finanziari a singole organizzazioni (**USI, economiesuisse**).

Un altro partecipante chiede che la Sessione abbia un proprio bilancio e il diritto di formulare proposte alle Camere federali, altrimenti la Sessione non sarebbe altro che un esercizio di facciata (**PES**). Anche altri partecipanti chiedono maggiori vincoli ed eventualmente l'obbligo del Parlamento di fornire un resoconto (**SO**), ossia una sufficiente considerazione dei risultati della Sessione e un'elaborazione rapida e adeguata alle esigenze dei giovani (**BL, analogamente FR**).

Ulteriori richieste riguardano un sostegno maggiore delle forme di partecipazione a tutti i livelli dello Stato e della partecipazione dei bambini:

- la Confederazione deve promuovere piattaforme partecipative a tutti i livelli dello Stato (**Koalition, SSV, analogamente AGJA**) e in particolare i parlamenti dei bambini e dei giovani a livello comunale e cantonale (**SG**);
- proposta di formulazione per il capoverso 1: "La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private che organizzano sessioni dei giovani comunali, regionali, cantonali o nazionali o manifestazioni simili" (**FSPG**);
- devono essere sostenute anche altre forme di partecipazione, ad es. Conferenze dei bambini, Consigli della gioventù, partecipazione all'assistenza legale. (**Lobby**);

- parallelamente alla Sessione dei giovani potrebbe essere svolta una Sessione dei bambini (**BL**);
- si pone la questione di come si possa garantire la partecipazione dei bambini a livello federale (**JaRL**) e in particolare andrebbe istituzionalizzata per legge la "Conferenza svizzera dei bambini" (**Lobby**);
- sarebbe auspicabile una sezione distinta riguardante la "partecipazione" e contenente indicazioni più specifiche sulla partecipazione dei giovani (**USU**).

Due partecipanti chiedono che in futuro la Confederazione non incarichi più la FSAG di organizzare la Sessione federale dei giovani. Poiché la FSAG non è politicamente neutrale, le sezioni giovanili dei partiti borghesi non ne fanno parte. Si impone quindi un cambiamento (**PLR, glrs**).

Capoverso 2

Vari partecipanti ritengono la formulazione del capoverso 2 inadeguata (**SO**) e troppo rigida (**AG, BL, TI, ZG / CFIG**). La formulazione dovrebbe essere più aperta (**ZG**) o non vincolante (**TI**); anziché "garantisce" si dovrebbe utilizzare "promuove" (**CFIG**). Dati gli ambiziosi obiettivi, la formulazione "partecipano adeguatamente" dovrebbe essere intesa in senso ampio (**LU**). Vengono presentate le seguenti proposte (di formulazione).

- Si può rispondere all'esigenza espressa nel capoverso 2 anche se nell'organizzazione vengono considerati i seguenti fattori: offerte che tengono conto delle disabilità e sono facilmente accessibili, collaborazione con le più importanti associazioni mantello (ad es. DOJ), le organizzazioni per i disabili, per l'integrazione e la migrazione e i Cantoni (**AG, BL**).
- La Confederazione dovrebbe sostenere anche forme di partecipazione più facilmente accessibili in modo da raggiungere in particolare i giovani provenienti da famiglie di migranti (**USAM**, analogamente **MSS**).
- Si pone la questione se con il capoverso 2 non sia una regolamentazione mascherata delle quote. Viene quindi proposta la seguente formulazione: "*Può ridurre gli aiuti finanziari se l'istituzione responsabile privata non garantisce che giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo partecipano adeguatamente alla preparazione e allo svolgimento della Sessione*" (**SO**).
- Una partecipazione obbligatoria dei giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo implicherebbe per i volontari un enorme impegno supplementare in termini di tempo. Il capoverso 2 andrebbe quindi abrogato o dovrebbe avere il seguente contenuto: "*L'istituzione responsabile privata assicura un'adeguata partecipazione dei giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo alla preparazione e allo svolgimento della Sessione*" (**FSPG**).

Un altro partecipante critica il fatto che l'accento è posto eccessivamente sui "giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo" (**TG**).

Viene inoltre fatto presente che questa condizione presuppone un maggiore sostegno finanziario da parte della Confederazione (**FSAG**).

Sezione 3 Concessione di aiuti finanziari ai Comuni

Art. 11

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Comuni per progetti d'importanza nazionale limitati nel tempo che fungono da modelli per lo sviluppo delle attività extrascolastiche.

Vari partecipanti accolgono in linea di massima l'idea espressa nell'articolo 11 ma chiedono contemporaneamente che nella disposizione venga espressamente definito il coinvolgimento dei Cantoni (coordinamento, consultazione preliminare, intesa con i Cantoni) (**AG, BL, FR, GE, JU, NW, OW, SH, SO, SG, VS**). Come per la promozione dell'integrazione o il finanziamento iniziale di asili nido anche in questo caso ci si attende una raccomandazione (corapporto) da parte di un ufficio di riferimento del rispettivo Cantone (**LU**).

Vengono inoltre avanzate le seguenti proposte:

- il sostegno ai progetti di Comuni e privati deve avvenire sulla base di accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni (**UR**);
- i progetti presentati devono essere inoltrati all'UFAS dopo essere stati esaminati dal competente ufficio cantonale (**VD**);
- i mezzi destinati alle organizzazioni locali (private e pubbliche) devono essere assegnati nel contesto del sostegno a organizzazioni "sovraregionali" (**BS**, cfr. anche proposta relativa all'art. 8 AP).

Per quanto riguarda i criteri indicati come condizione per il sostegno ai Comuni definiti nell'articolo 11 si specifica (cfr. anche articolo 8 AP):

- l'espressione "d'importanza nazionale" implica che i progetti debbano soddisfare requisiti restrittivi (**USAM, SSV**) e di conseguenza i progetti comunali vengono praticamente esclusi (**SG**), l'attuazione resta nel vago, in particolare considerato il significato poco chiaro dell'espressione "d'importanza nazionale" (**Renens**);
- la gestione della politica dell'infanzia e della gioventù diventa più difficile per i Cantoni e il coordinamento dei partecipanti più complesso. Viene quindi proposta la limitazione a istituzioni responsabili e a progetti che assumono chiaramente una valenza nazionale (**BE**, si riferisce anche all'articolo 8 AP);
- per quanto riguarda la creazione di strutture durature si sottolinea con rammarico che vengono sostenuti solo progetti a tempo determinato e in questo modo, come insegna l'esperienza, non è garantita la durata a lungo termine dei progetti validi (**USAM, SSV**);
- anche le iniziative cantonali andrebbero sostenute dalla Confederazione (**SG**);
- anche il sostegno concesso ai Comuni deve essere vincolato al principio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c AP (rimando all'articolo 11 cpv. 1 Cost.) (**NKRS**).

Altri partecipanti respingono la concessione di aiuti finanziari ai Comuni per i seguenti motivi:

- è incostituzionale, viola il principio di sussidiarietà e della ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni (NPC) (**AR, BS, TG, UR / Cevi, economiesuisse, JuBla, MSS, USI**);
- è inutile perché i Comuni dispongono di risorse finanziarie sufficienti (**JuBla Schweiz, MSS, USI**), la promozione nazionale ha chiaramente la priorità (**FSPG, Travail.Suisse**);
- gli interlocutori della Confederazione sono i Cantoni e i privati (**SIC Svizzera**);
- i Cantoni in quanto organi di gestione vengono scavalcati (**IVL-SPD**) e il loro ruolo rimane poco chiaro (**PLR/ FSAG**).

Sezione 4 Concessione e calcolo degli aiuti finanziari

Art. 12 Principio

¹ Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati.

² Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari al rispetto di norme di qualità.

Capoverso 2:

Nel messaggio sul disegno andrebbe fatto un esplicito riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Un criterio di qualità fondamentale per la concessione di aiuti finanziari dovrebbe quindi essere quello che venga dato un contributo specifico all'attuazione della Convenzione (**Pro Juventute**, analogamente **NKRS**).

Il capoverso 2 (così come l'art. 13 cpv. 2 riguardante la qualità del progetto e l'art. 14 cpv. 2 riguardante la ponderazione) va precisato e chiarito, ad es. nell'articolo 5 AP. Se questo avviene a livello di ordinanza, dovrebbe essere indetta una nuova consultazione (**USAM**).

Art. 13 Ammontare degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

² Gli aiuti finanziari ai sensi degli articoli 8 e 10 possono coprire una parte più importante delle spese. Sono in tal caso determinanti la qualità del progetto, un interesse particolare della Confederazione e la situazione finanziaria dell'istituzione responsabile privata beneficiaria.

Capoverso 1:

Alcuni partecipanti si esprimono a favore di un limite massimo maggiore pari all'80 per cento delle spese computabili:

- per associazioni mantello nazionali (analogamente alla pratica vigente in molti Cantoni): la clausola del 50 per cento contraddice il carattere dei contratti di prestazioni. A questo si aggiunge che nel caso dei progetti è spesso più semplice generare mezzi tramite *fundraising* presso sponsor privati o prestazioni proprie (**DOJ, infoclic.ch, JaRL, okaj, SSV**);
- per progetti, offerte e organizzazioni che promuovono in maniera esplicita l'integrazione dei bambini, con o senza handicap: i bambini e i giovani disabili comportano infatti perlopiù un onere maggiore. Inoltre, con questa "regolamentazione speciale" si può creare uno stimolo supplementare alla tematizzazione dell'"integrazione" (**Blindspot**);
- per tutti (**Lobby**).

Altre proposte riguardanti la quota massima del rimborso delle spese computabili:

- nettamente superiore al 50 per cento: visto il maggiore onere a carico dei Cantoni e dei Comuni (**GR**)
- 100 per cento (**PES**)
- 60 per cento (**BESJ**)

Capoverso 2:

La disposizione contenuta nel capoverso 2 viene criticata e respinta da alcuni partecipanti con le seguenti motivazioni:

- è ingiustificata e in contraddizione con il principio dell'uguaglianza giuridica ai sensi dell'articolo 8 Cost. (**DOJ, infoclic.ch, okaj**);
- è inadeguata (**USI, SSV**);
- dovrebbe valere anche per gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 7 AP, in particolare in relazione alla garanzia di un accesso senza discriminazioni (**FSPI**);
- dovrebbe valere per tutti i progetti di particolare importanza e qualità (ad es. per progetti di partecipazione politica) (**GS, USS, USU**).

Art. 14 Calcolo degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono commisurati:

- a. alla struttura e alla grandezza dell'istituzione responsabile;
- b. al genere e all'importanza dell'attività o del progetto;
- c. al grado di codecisione dei fanciulli e dei giovani;
- d. alla considerazione data alle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo;
- e. alle prestazioni dell'istituzione medesima e ai contributi di terzi;
- f. alle misure di controllo della qualità.

² Il Consiglio federale stabilisce la ponderazione dei criteri di calcolo per ogni singolo settore della promozione e definisce il metodo di calcolo.

In generale:

Una partecipante propone di inserire una nuova lettera e con la seguente formulazione: "*al grado della promozione dell'uguaglianza fra donna e uomo*" (**CSP**).

Lettera c:

Viene messo in dubbio che un progetto funzioni automaticamente meglio e possa essere potenzialmente più efficace con un maggiore diritto di codecisione dei bambini e dei giovani (**USI**).

Un altro partecipante teme un eccessivo lavoro di *reporting* per criteri difficilmente misurabili (**MSS**).

Lettera d:

Alcuni partecipanti sono contrari al fatto che l'importo degli aiuti finanziari dipenda da indici quantitativi. Ciò porta a stigmatizzare i bambini e i giovani interessati e non è indicato per la promozione. Tener conto delle esigenze dei bambini e dei giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo non deve essere un criterio obbligatorio ma deve solo fungere da stimolo positivo quando si considera questo gruppo di destinatari (**GS / Cevi, JuBla, SIC Svizzera, Petzi, FSAG, USS, USU**, atteggiamento critico anche da parte di **JuBla LU**). Si ricorda inoltre che per uno svolgimento di qualità di quest'impegnativo compito sono necessari mezzi superiori a quelli stanziati.

Art. 15 Concessione degli aiuti finanziari da parte di organizzazioni di diritto privato o pubblico

¹ Mediante contratto di prestazioni, la Confederazione può incaricare organizzazioni di diritto privato o pubblico della concessione di aiuti finanziari secondo la presente legge, istituire a tal fine organizzazioni adeguate o partecipare ad esse.

² L'attività di queste organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. L'UFAS definisce nel dettaglio i compiti e le competenze loro attribuiti. Le organizzazioni interessate devono rendere conto all'UFAS della loro gestione e contabilità.

In generale:

Alcuni partecipanti respingono questo articolo per i seguenti motivi:

- sussiste il rischio di conflitti d'interesse, l'erogazione di aiuti finanziari deve quindi continuare a essere di competenza della Confederazione. Alle organizzazioni private devono essere trasferiti unicamente compiti quali l'esame delle richieste, la consulenza e l'accompagnamento dei richiedenti (**ZG**, analogamente **CFIG**);
- oltre a perdere la sua funzione di gestione, la Confederazione non sarebbe più aggiornata in materia e verrebbe inoltre reso più difficile lo scambio di informazioni e di esperienze (**TG**);
- incaricare organizzazioni private della concessione di aiuti finanziari è una questione delicata. Va verificato se la CFIG non possa assumere un ruolo più attivo, analogamente ad esempio alla CFM (**CURAVIVA**).

Un partecipante è dell'opinione che la Confederazione non debba farsi carico dell'organizzazione dell'erogazione degli aiuti finanziari, ma debba affidarla a organizzazioni private. L'articolo 15 non è quindi da formulare come una disposizione potestativa bensì come un obbligo. Come possibili modelli vengono menzionati il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica o la fondazione Pro Helvetia (**BS**).

Sezione 5 Disposizioni procedurali

Art. 16 Procedura

¹ La procedura di concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu).

² Gli aiuti finanziari ad associazioni mantello e centri di coordinamento sono concessi mediante un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 2 LSu.

Vari partecipanti chiedono che la Confederazione possa stipulare accordi di prestazioni anche con associazioni giovanili nazionali che hanno carattere di associazione mantello (**Cevi, JuBla LU, JuBla Schweiz, MSS**).

Sezione 6 Scambio di informazioni e di esperienze, coordinamento e sviluppo delle competenze

Un partecipante si mostra fundamentalmente scettico nei confronti del maggiore impegno della Confederazione, in quanto, per essere efficaci, le attività giovanili devono partire dal basso e svilupparsi verso l'alto (**VFG**).

Art. 18 Scambio di informazioni e di esperienze

¹ La Confederazione segue l'evoluzione delle politiche cantonali in materia di infanzia e gioventù e collabora con i Cantoni. Li invita regolarmente a uno scambio di informazioni e di esperienze.

² Promuove lo scambio di informazioni e di esperienze fra specialisti di politica in materia di infanzia e gioventù.

³ Mette a disposizione informazioni su forme sperimentate di attività extrascolastiche.

In generale:

Vari partecipanti ritengono il capoverso 1 problematico in relazione alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni prevista dalla Costituzione, che ritengono messa in questione (**AR**) o violata (**TG**).

Viene anche chiesto che nel caso di un intervento della Confederazione sia definito il diritto di codecisione dei Cantoni (**SG**).

Capoverso 1:

La formulazione fa pensare a un monitoraggio della politica cantonale da parte della Confederazione ed è quindi da respingere (**AI, AR, FR, GE, JU, NE, NW**, analogamente **TG, UR**, in parte anche con riferimento all'art. 1 lettera d). La disposizione va riformulata stabilendo che i Cantoni e la Confederazione debbano informarsi reciprocamente sulle rispettive attività (**AR, FR, GE, JU, NE, NW**, analogamente **TG, UR**).

Contemporaneamente nella legge o nel messaggio bisognerebbe tener conto anche del ruolo assunto dalle organizzazioni esistenti a livello federale (CFIG) e a livello intercantonale (ad es. CDCG) nello scambio di informazioni e di esperienze (**TG**).

Da altri partecipanti la limitazione al livello cantonale viene criticata in quanto non efficace. In molti Cantoni le città e i centri urbani sono più attivi nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù delle rispettive autorità cantonali. Con riferimento all'articolo 50 Cost. viene pertanto chiesto un approccio tripartito che garantisca l'inclusione del livello comunale già nella legge federale (**SSV**, analogamente **USAM**).

Per quanto concerne lo scambio di informazioni e di esperienze (secondo periodo) si propone quanto segue:

- la tempistica dello scambio va concordata con la CDCG (**UR**);
- poiché singoli Cantoni hanno trasferito i compiti relativi alla promozione dell'infanzia e della gioventù a istituzioni responsabili private, si ritiene opportuno coinvolgere anche queste istituzioni (**ZG**);
- si pone la questione dell'istituzionalizzazione, ad esempio nell'ambito della CDCG (**AG, BL / Renens**, analogamente **TI**) o si ritiene che lo scambio di informazioni e di esperienze debba essere istituzionalizzato in maniera efficace (**BS**).

Capoversi 2 e 3:

Si propone di menzionare oltre agli "specialisti" anche le "organizzazioni specializzate" (**GS / Cevi, JuBla Schweiz, FSAG, USS, USU**, analogamente **JuBla LU**).

I compiti citati nei capoversi 2 e 3 devono essere svolti dalle associazioni mantello delle attività giovanili extrascolastiche e non dalla Confederazione. Una proposta di formulazione in questo senso è la seguente (**Travail.Suisse**):

¹² *Sostiene le associazioni mantello nel loro compito di promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze fra specialisti di politica in materia di infanzia e gioventù.*

³ *Permette alle associazioni mantello di mettere a disposizione informazioni su forme sperimentate di attività extrascolastiche."*

Art. 19 Coordinamento a livello federale

L'UFAS coordina le misure della Confederazione nel settore della politica in materia di infanzia e gioventù e provvede affinché vi sia uno scambio costante di informazioni e di esperienze fra i competenti servizi federali.

Un partecipante sottolinea che le misure per la protezione dei bambini e dei giovani sono in primo luogo disciplinate nel CC e rientrano nella sfera di competenza dell'Ufficio federale di giustizia e dei Cantoni. Si teme pertanto che si vengano a creare incertezze tra promozione e protezione dei bambini e dei giovani (VD).

Il personale aggiuntivo richiesto presso l'Ufficio federale competente non deve essere finanziato dal credito di promozione dei bambini e dei giovani, che deve servire unicamente alla promozione diretta delle attività extrascolastiche (FSAG, analogamente SO / VFG, USU).

Art. 20 Sviluppo delle competenze

L'UFAS può promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche nel settore della politica in materia di infanzia e gioventù, in particolare coinvolgendo esperti e organizzando conferenze e seminari nazionali e internazionali.

Alcuni partecipanti sottolineano che lo sviluppo delle competenze non deve essere finanziato con le risorse destinate alla promozione dei bambini e dei giovani in quanto si tratta di un compito di base delle autorità federali (PES / Petzi, FSAG, analogamente VFG, USU). Deve quindi essere creata una base giuridica chiara in merito all'impiego delle risorse e soprattutto alla definizione delle priorità (SO).

Un partecipante propone la seguente integrazione: "...esperti, fornendo un supporto nell'elaborazione e nell'attuazione di progetti e...". Con il supporto fornito da specialisti a enti pubblici e istituzioni responsabili private si deve evitare che progetti pionieristici o innovativi si scontrino con eccessivi ostacoli formali e la concessione di aiuti finanziari sia riservata solo a organizzazioni con strutture professionali sviluppate. Parallelamente in questo modo si può ridurre il lavoro necessario per la valutazione dei progetti da parte dell'UFAS (USAM).

Sezione 7 Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG)

Art. 21

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG). Almeno un terzo dei membri deve avere meno di 30 anni d'età.

² La CFG è incaricata:

- a. di osservare la situazione delle giovani generazioni in Svizzera, di evidenziarne gli sviluppi e di proporre eventuali misure;
- b. prima che siano emanate importanti leggi federali e ordinanze di politica in materia di infanzia e gioventù, di esprimere il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui fanciulli e i giovani;
- c. di esaminare regolarmente se, con la presente legge, le condizioni esistenziali di fanciulli e giovani siano sufficientemente considerate;
- d. di consigliare l'UFAS nell'attuazione di misure adottate in virtù della presente legge;
- e. di sensibilizzare il pubblico sulle richieste di fanciulli e giovani.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, la CFG tiene conto in misura equilibrata dei bisogni di protezione, di promozione dello sviluppo e di partecipazione dei fanciulli e dei giovani.

In generale:

Un partecipante mette in questione la necessità e l'utilità della CFG (VS).

Per quanto riguarda gli ulteriori compiti assegnati alla CFG si osserva:

- questi compiti richiedono più risorse; il piano di finanziamento (contenuto nel rapporto) deve essere integrato di conseguenza (**PS / CFGI**);
- andrebbero integrati con i risultati delle ricerche svolte nell'ambito giovanile (**SSV**);
- con essi, si sono venuti a creare alcuni doppioni, ad esempio nella sensibilizzazione del pubblico (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. 3 AP). Il capitolato degli oneri della Commissione e degli altri attori deve essere definito in maniera precisa e il lavoro della Commissione deve essere ridotto al minimo necessario (**USI**).

Capoverso 1 frase 2:

Per quanto riguarda il limite di età e la questione della composizione della Commissione, vari partecipanti esprimono il seguente parere:

- la quota è troppo riduttiva (**gv / CFGI, USU**). Sono proposte due formulazioni alternative (**CFGI**):
 - *"Almeno un terzo dei membri deve avere meno di 30 anni d'età al momento della nomina."*
 - oppure:
 - *"Un numero adeguato di membri deve avere meno di 30 anni d'età."*
- i membri devono operare almeno indirettamente nell'ambito delle attività extrascolastiche (**USAM**);
- devono essere rappresentati anche i disabili e i migranti (**AG**);
- anche le associazioni attive nella promozione delle attività giovanili e dell'infanzia devono essere rappresentate (**MSS**);
- la disposizione sull'età è inutile (**VD**);
- il limite di età di 25 anni definito nell'articolo 4 lettera a andrebbe in ogni caso rispettato anche in relazione alle quote riguardanti l'età di cui nell'articolo 21. Devono essere definiti altri criteri in relazione alle rappresentanze dei giovani (sesso, provenienza geografica, stato socioeconomico) (**Renens**).

Lettera e:

Per quanto riguarda la sensibilizzazione del pubblico deve essere mantenuto un rapporto stretto con le questioni prettamente specifiche all'infanzia e alla gioventù (**USI**).

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Consulta previamente le associazioni mantello nazionali delle organizzazioni che si occupano delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.

Vari partecipanti chiedono che siano considerati o previamente consultati anche i Cantoni (**AG, BL, LU, NW, TI, UR, ZG**).

Art. 23 Valutazione

L'UFAS verifica a scadenze regolari l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e le misure adottate in virtù della presente legge.

Si constata che non si dispone di dati sicuri sui flussi finanziari nelle attività giovanili extrascolastiche. Di conseguenza è difficile formulare stime fondate. Il mandato di valutazione affidato all'UFAS andrebbe quindi integrato in modo che possano essere rilevati tutti i mezzi impiegati per le attività extrascolastiche (**CFGI**).

L'adempimento di questi compiti non deve in nessun caso comportare tagli a carico degli attori finora considerati dalla LAG (**FSAG**, analogamente **Petzi**).

Altri partecipanti affermano che un controllo degli aiuti finanziari concessi non è sufficiente come manovra correttiva. Si pone pertanto la questione del perché leggi come la LPAE non vengano limitate nel tempo (**UDC**).

Art. 25 Disposizione transitoria

¹ Dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di otto anni, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e a sviluppare la politica in materia d'infanzia e gioventù.

² La concessione di aiuti finanziari per i programmi cantonali è vincolata alla conclusione di un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 2 LSu 7. Tale contratto definisce la partecipazione della Confederazione e le prestazioni che il Cantone deve fornire.

In generale:

Vari partecipanti criticano il fatto che l'articolo 25 non preveda nessuna intesa tra Cantoni e Confederazione, nessun accordo sugli obiettivi e nessuna preparazione congiunta dei contratti di prestazioni. Questo interventismo da parte della Confederazione non corrisponde alla prassi seguita in questo ambito, in base alla quale i Cantoni definiscono d'intesa con la Confederazione le basi degli obiettivi fissati congiuntamente (**AI, AR, FR, GE, JU, NE, NW, SO, SH / USI**). Si chiede pertanto:

- che la Confederazione e i Cantoni definiscano congiuntamente gli obiettivi e stipolino contratti di prestazioni in base agli obiettivi concordati (**AI, AR, FR, NW, SO**, analogamente **USI**). Questo aspetto andrebbe iscritto esplicitamente nella legge (**SH**);
- che gli obiettivi vengano definiti d'intesa con i Cantoni e tenendo conto delle rispettive competenze (**TI**) e siano in armonia con le disposizioni cantonali (**UR**).

Altri partecipanti esprimono un certo scetticismo in merito alla sostenibilità del finanziamento iniziale (**IVL-SPD**). Sussiste il rischio che vengano favoriti progetti nuovi e innovativi a scapito dell'offerta di base, la cui garanzia passerebbe quindi in secondo piano (**BE**).

Vari partecipanti sono inoltre del parere che l'articolo 25 non debba essere incluso nelle disposizioni transitorie, bensì nel corpus della legge (**AI, AR, GE, NE, NW, SH, SO**).

Altri partecipanti chiedono che il finanziamento iniziale non sia regolamentato come norma potestativa bensì come norma vincolante (**USAM, SSV**).

L'articolo 25 viene respinto espressamente in quanto:

- viola la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni poiché interviene in particolare nella gestione della promozione delle attività extrascolastiche cantonali (**TG**, analogamente **Centre Patronal**);
- è inutile poiché il Cantone, i Comuni e i privati sono da lungo tempo attivi nell'ambito della promozione delle attività giovanili (**ZH**);
- si generano costi supplementari per il Cantone (**ZH**); è dubbio che i Cantoni dispongano di mezzi sufficienti per il cofinanziamento (**GR**);
- è l'espressione di una certa mancanza di capacità di pianificazione da parte della Confederazione. Le misure previste sconfinano eccessivamente nelle competenze dei Cantoni (**PLR**, analogamente **glrs**).

Capoverso 1:

Un partecipante sottolinea la necessità che lo sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù comprenda anche la protezione e altri programmi speciali riguardanti i bambini e i giovani attualmente in corso di elaborazione (ad es. prevenzione della violenza giovanile) (**LU**).

Un altro partecipante ritiene che il sostegno non sia necessario sul piano dell'elaborazione bensì su quello delle misure concrete, delle attività e dei progetti innovativi. La disposizione va modificata in modo che siano considerate le reali esigenze dei Cantoni (**JU**).

Vari partecipanti chiedono o raccomandano che si consideri o preveda per tempo, previa valutazione, la proroga del sostegno oltre gli otto anni previsti (**AG, BL, JU, VD / okaj**, analogamente **SG**). Se al termine degli otto anni da una valutazione dovesse emergere che il finanziamento iniziale ha avuto scarsi effetti, sarà necessario elaborare una nuova base costituzionale (**SIC Svizzera**).

Capoverso 2:

A questo proposito vengono richieste le seguenti modifiche concrete:

- gli aiuti finanziari non devono essere concessi sotto forma di contratti di prestazioni, bensì come accordo di programma ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 LSu. Il sostegno della Confederazione deve avvenire sulla base di un partenariato. La LPAE non deve rappresentare una legge quadro che i Cantoni devono "riempire" in base a disposizioni vincolanti. L'accordo di prestazioni non rappresenta quindi lo strumento adeguato (**LU**).
- per garantire l'esecuzione si deve rimandare anche all'articolo 16 capoverso 2 LSu e all'articolo 19 capoversi 2 e 3 LSu (consultazione dei Comuni da parte del Cantone prima della stipula dell'accordo di programma e notifica di una decisione a terzi legittimati a ricorrere) nonché all'articolo 20a LSu (rimborsi ai Comuni) (**USAM**).

5 Allegato

Verzeichnis der Eingaben

Liste des organismes ayant répondu

Elenco dei partecipanti

Kantone:

Cantons:

Cantoni:

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext./ Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien:

Partis politiques:

Partiti politici:

glrs	Giovani liberali radicali svizzeri
jfs	Jungfreisinnige Schweiz
jlrs	Jeunes libéraux radicaux suisses Giuvens Liberals Svizzers
GPPD	Giovani PPD
JCVP	Junge CVP
JDC	Jeunes Démocrates Chrétiens
GS	Gioventù Socialista Svizzera
JUSO	JungsozialistInnen Schweiz
JS	Jeunesse Socialiste Suisse
gv	Giovani verdi
jg	Junge Grüne
jv	Jeunes Vert-es
jev	Junge Evangelische Volkspartei der Schweiz
PCS	Partito cristiano sociale svizzero (PCS)
CSP	Christlich-soziale Partei (CSP)
PCS	Parti chrétien social (PCS)
PES	Partito ecologista svizzero
GPS	Grüne Partei der Schweiz
PES	Parti écologiste suisse
PLR	I Liberali radicali (PLR)
FDP	Die Liberalen (FDP)
PLR	Les Libéraux-Radicaux (PLR)
PLD	Ils Liberals (PLD)
PPD	Partito Popolare Democratico (PPD)
CVP	Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)
PDC	Parti Démocrate-Chrétien (PDC)
PS	Partito Socialista Svizzero (PS)
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP)
PS	Parti Socialiste Suisse (PS)
UDC	Unione Democratica di Centro (UDC)
SVP	Schweizerische Volkspartei (SVP)
UDC	Union Démocratique du Centre (UDC)
PPS	Partida Populara Svizra

Interessierte Organisationen:

Organisations intéressées:

Organizzazioni interessate:

CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
EKKJ	Eidg. Kommission für Kinder- und Jugendfragen
CFEJ	Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse
DOJ	Dachverband der offenen Jugendarbeit Schweiz Association faîtière suisse pour l'animation jeunesse en milieu ouvert
DSJ	Dachverband der Schweizer Jugendparlamente
FSPJ	Fédération Suisse des Parlements de Jeunes

economiesuisse

FSAG Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
SAJV Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
CSAJ Conseil Suisse des Activités de Jeunesse

Intermundo Schweizerischer Dachverband zur Förderung des Jugendaustausches

NKRS Netzwerk Kinderrechte Schweiz
Réseau suisse des droits de l'enfant
Rete svizzera diritti del bambino

Petzi Dachverband der Schweizer Musikclubs
Association faïtière des clubs de musique suisses

SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati di commercio
KV Schweiz Kaufmännischer Verband Schweiz
SEC Suisse Société suisse des employés de commerce

Travail.Suisse

USC Unione svizzera dei contadini
SBV Schweiz. Bauernverband
USP Union suisse des paysans

USI Unione svizzera degli imprenditori
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
UPS Union patronale suisse

USS Unione sindacale svizzera
SGB Schweiz. Gewerkschaftsbund
USS Union syndicale suisse

Übrige Teilnehmende / Autres Participants / Altri Partecipanti

AGJA Jugendarbeit Aargau

BESJ Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen

Blindspot

Centre Patronal

Cevi Schweizer verband der Christlichen Vereine Junger Frauen und Männer
Alliance nationale Suisse des Unions Chrésiennes féminines et de jeunes gens
Federazione Svizzera delle Associazioni Cristiane delle Giovani e dei Giovani
Federaziun svizra da las uniuns cristianas da giuvnas e giuvens
National Alliance of YWCAs and YMCAs of Switzerland

CSP Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini
SKG Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
CSP Conférence Suisse des Déléguées à l'Egalité entre Femmes et Hommes

CURAVIVA Verband Heime und Institutionen Schweiz
Association des Homes et Institutions Sociales Suisses
Associazione degli Istituti Sociali e di Cura Svizzeri
Associazium dals Instituts Socials e da Tgira Svizzers

FSPI Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia
SKS Stiftung Kinderschutz Schweiz

Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant

Hashomer Hatzair

ICYE Internationaler Jugend- und Kulturaustausch
Echange Culturel International de Jeunes
International Cultural Youth Exchange

IFYE Schweizerischer Verein für Landjugendaustausch IFYE Swiss

infoklick.ch

IVL-SPD Interkantonale Vereinigung der Leiterinnen und Leiter der kantonalen Schulpsychologischen Dienste

AIR-SPS Association intercantonale des responsables des services cantonaux de psychologie scolaire

JaRL Jugendarbeit Region Luzern

JuBla Kanton Aargau

JuBla Kanton Solothurn

JuBla Kanton Thurgau

JuBla Kanton Wallis

JuBla Kanton Zürich

JuBla LU Blauring & Jungwacht Kanton Luzern

JuBla Ob- und Nidwalden

JuBla Region Fricktal

JuBla Regionalleitung Aarau

JuBla Schweiz

JuBla Uri Schwyz

JuBla SG/AI/AR/GL

Jugendarbeitsstellen Oberwallis

Koalition Koalition für eine wirkungsvolle schweizerische Kinder- und Jugendpolitik

Landdienst

Lobby Lobby svizzera dei bambini
Kinderlobby Kinderlobby Schweiz
Lobby Enfants Suisse

MSS Movimento Scout svizzero

PBS Pfadibewegung Schweiz

MSS Mouvement Scout de Suisse

okaj Kantonale Kinder- und Jugendförderung Zürich

Plateforme romande de l'animation socioculturelle

Pro Juventute

ROTARY Verein Rotary Jugendaustausch Schweiz / Liechtenstein
Association Rotary des Echanges de Jeunes Suisse / Liechtenstein
Rotary Youth Exchange Association Switzerland / Liechtenstein

SSV Schweizer Schiesssportverband

Stiftung Jugendaustausch Schweiz-GUS

USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
USDCR	Unione Svizzera delle Donne Contadine e Rurale
SBLV	Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband
	Union Suisse des Paysannes et des Femmes Rurales
	Uniun da las Puras Svizras
USU	Unione Svizzera degli universitari
VSS	Verband der Schweizer Studierendenschaften
UNES	Union des Etudiant-e-s de Suisse
	Uniun svizra da studentas e students
VFG	Freikirchen Schweiz
Ville de Renens	
VOAKJ	Verband für offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kanton Solothurn
voja	Vernetzte offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern
WWF	WWF Svizzera
YFU	Youth For Understanding (Schweiz)